

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27. 5. 2013
C(2013) 2913 final

On. Pietro GRASSO
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT - 00186 ROMA

Signor Presidente,

la Commissione si scusa per il notevole ritardo con cui risponde al Senato della Repubblica, che ringrazia per il parere espresso sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe {COM(2012) 548 final}.

In merito al suggerimento del Senato relativo all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c), la formulazione proposta dalla Commissione riguarda le licenze speciali e le registrazioni speciali che le autorità competenti possono rilasciare a « farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate» e corrisponde esattamente all'attuale formulazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 273/2004, che restano invariati.

L'interpretazione di questi termini, al fine di chiarire a chi possono essere concesse licenze speciali, è stata ulteriormente discussa con le autorità competenti, fino a concordare una comune interpretazione, inserita in un documento di orientamento con domande e risposte. Gli accordi raggiunti prevedono che le università non rientrino nel regime particolare delle licenze speciali¹. Analogamente, la proposta della Commissione che modifica le disposizioni di registrazione non prevede deroghe per le università nell'ambito della registrazione speciale.

La dicitura «per un periodo di tempo indeterminato», che riguarda esclusivamente il regime di licenze speciali, non è stata modificata e riprende esattamente l'attuale formulazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004. Va osservato che l'intera frase precisa che, in linea di principio, le licenze speciali, il cui rilascio è in ogni caso a discrezione delle singole autorità competenti, sono concesse per un periodo di tempo illimitato ma possono essere sospese o revocate dalle suddette autorità alle condizioni di cui al paragrafo 4, terza frase, ossia "ove vi sia ragionevole motivo per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una licenza o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata". Le autorità competenti che concedono le licenze speciali

¹ Maggiori informazioni sono disponibili nelle parti I-2 e II-4 del documento di orientamento con domande e risposte:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/guidance_interpretation_drugprecursors_june2008_en.pdf

possono pertanto revocarle in qualsiasi momento e non c'è motivo di limitarne la durata a tre anni, anche per evitare un aumento ingiustificato degli oneri amministrativi.

La delega di potere proposta consentirebbe alla Commissione di adeguare rapidamente gli elenchi di sostanze dell'allegato I in funzione delle nuove tendenze a dirottare i precursori di droghe dal mercato interno dell'Unione.

La proposta rispecchia l'esito delle recenti discussioni con le autorità competenti degli Stati membri, nel corso delle quali, alla luce delle nuove tendenze di diversione verso sostanze non classificate, alcuni Stati hanno chiesto interventi rapidi a livello dell'UE. Allo stato attuale l'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 può essere modificato solo con procedura legislativa ordinaria e soltanto se le modifiche riguardano le tabelle della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. L'elenco delle sostanze classificate riportato nella tabella I o II della suddetta convenzione è fermo a 23 voci dal 1988 ed è molto improbabile che venga aggiornato nel prossimo futuro, mentre i narcotrafficcanti individuano continuamente nuove sostanze da dirottare sui mercati illeciti.

La proposta intende consentire all'Unione di rispondere rapidamente a tali sviluppi, cambiando di categoria una delle 23 sostanze classificate nelle categorie 1, 2 o 3 o aggiungendo una sostanza non classificata a una delle tre categorie, per rendere più stringente la normativa che ne disciplina l'utilizzo e impedirne la diversione verso la produzione illecita di stupefacenti. La proposta non prevede la possibilità di modificare con atto delegato la suddivisione in tre categorie.


La Commissione conviene che la modificazione delle misure specifiche definite nell'atto di base e applicabili alle diverse categorie di sostanze classificate non possa essere oggetto di delega di potere e sia pertanto riservata alla procedura legislativa ordinaria.

La Commissione desidera tuttavia sottolineare che la normativa dell'UE sulle sostanze chimiche prevede l'inclusione di miscele o sostanze specifiche negli allegati dell'atto di base, per adeguarli al progresso scientifico o tecnico o a nuove pratiche o eventi, secondo la procedura di regolamentazione con controllo o mediante atti delegati.

La modifica degli allegati del regolamento può rendersi necessaria in qualsiasi momento e una limitazione della durata della delega potrebbe ostacolare una pronta risposta ai nuovi sviluppi. La Commissione resta pertanto convinta che la proposta, con l'inserimento di una clausola di revoca e del diritto di obiezione, costituisca una soluzione equilibrata, in grado di bilanciare l'esigenza di garantire un approccio pragmatico a questioni altamente tecniche e in rapida evoluzione e la necessità di tener conto delle prerogative del legislatore.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle perplessità espresse dal Senato della Repubblica, la Commissione auspica la prosecuzione del dialogo politico.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione,



Maroš Šefčovič
Vicepresidente